Spedizione in abbonamento postale

Anno 91° — Numero 210

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Mercoledì, 13 settembre 1950 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI ED ESAMI



### SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 30 luglio 1950, n. 711.

**Approvazione della convenzione stipulata il 27 settembre 1949, fra il Ministero della pubblica istruzione ed il professore Evan Gorga, con la quale questi cede allo Stato le sue collezioni archeologiche, artistiche, musicali, etnografiche e librarie.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' approvata l'allegata convenzione stipulata in Roma il giorno 27 settembre 1949 fra il Ministero della pubblica istruzione e il prof. Evan Gorga per la cessione allo Stato delle collezioni di sua proprietà.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di L. 4.000.000 da stanziare nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione per provvedere all'assolvimento degli obblighi che lo Stato ha assunto verso i creditori del prof. Evan Gorga ai termini dell'allegata convenzione.

Art. 3.

E' concesso al prof. Evan Gorga a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dalla data della convenzione di cui agli articoli precedenti, per tutta la durata della di lui vita, un assegno vitalizio mensile posticipato ragguagliato al trattamento economico di un funzionario di grado 3° dell'ordinamento gerarchico dei dipendenti dello Stato senza alcuna persona a carico, al netto di ogni ritenuta e imposta.

Art. 4.

Sono istituite n. 10 borse di studio di lire 300.000 cadauna, intestate al nome di Eva Gorga, a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, da assegnarsi per concorso a giovanetti bisognosi, per l'apprendimento dell'arte del canto, ai sensi dell'art. 4 dell'allegata convenzione.

Art. 5.

Le spese previste nei precedenti articoli 2, 3 e 4 faranno carico ad appositi capitoli da istituire nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione dell'esercizio 1949-50 e ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Per gli effetti dell'art. 81 della Costituzione, alle spese di cui ai predetti articoli relative all'esercizio 1949-50 si farà fronte mediante riduzione per un equivalente importo complessivo, dello stanziamento del capitolo n. 419 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio suddetto.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni in bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 30 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — GONELLA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

---

*Repertorio n.* 317

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentoquarantanove il giorno ventisette del mese di settembre in Roma in una sala del Ministero della pubblica istruzione, avanti di me dott. Athos Melendez, nella mia qualità di ufficiale rogante delegato a ricevere ed a stendere i contratti nell'interesse del Ministero suddetto, come da decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1948, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1948, registro n. 39, foglio n. 253 e alla presenza dei signori dott. Ettore Caraccio fu Giacobbe nato in Sava, domiciliato in Roma, viale Castro Pretorio n. 25, e avv. Gian Battista Mazziotti fu Vincenzo, nato in Saracena, domiciliato in Roma in via Palermo n. 67, testimoni idonei ai sensi di legge e da me personalmente conosciuti sono comparsi:

1) l'on. prof. Guido Gonella di Luigi, nato a Verona, domiciliato in Roma, via Panaro n. 14, nella sua qualità di Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, in rappresentanza del Ministero stesso;

2) il prof. Evan Gorga (allo stato civile Evangelista Gennaro Gorga) fu Pietro e fu Matilde De Santis, nato in Broccо addì 6 febbraio 1865, domiciliato e residente in Roma, via Cola di Rienzo n. 152;

Premesso:

Che il prof. Evan Gorga fu Pietro — che ebbe trionfali successi quale cantante nel Teatro lirico italiano e conquistò nel campo dell'arte un'altissima rinomanza, di cui perdura tuttora la memoria — prodigò fervida attività e larghi mezzi, negli anni migliori della sua vita, per la ricerca e la raccolta di strumenti musicali di svariatissime epoche ed origini, nonchè di altri caratteristici oggetti da museo, cimeli e rarità, riuscendo a costituire cospicue collezioni d'interesse storico, archeologico, artistico ed etnografico, la cui importanza fu concordemente riconosciuta da intenditori e da studiosi. Il movente di tale intrapresa si ricollegava ad una vasta e generosa aspirazione, della quale il Gorga fece l'unico ardente sogno della sua vita. Convinto che la scarsezza dei cantanti sommi dipenda non tanto dalla rarità di soggetti forniti di disposizioni naturali quanto dal fatto che quei soggetti il più delle volte rimangono ignorati, oppure, quando casualmente si rivelino, non hanno i mezzi per coltivare il dono che ebbero da natura, il Gorga aveva concepito il proposito da dare vita ad un grande Collegio lirico, nel quale potessero essere accolti gratuitamente, e preparati con ogni larghezza e razionalità di mezzi, sin dalla fanciullezza, elementi riconosciuti in possesso di requisiti per essere avviati all'arte del canto, sviluppando col magistero della scuola e con la metodica applicazione allo studio le virtù innate, e portando gli allievi ben promettenti alla meta di sicure affermazioni e anche alla celebrità e alla gloria. A tale istituzione avrebbe dovuto essere affiancata un'altra, il Teatro Massimo del popolo, nel quale avrebbero potuto prodursi anche gli artisti provenienti dal Collegio e che sarebbe stato mezzo di attrazione per elevare al fascino del bello lo spirito delle masse. In tali istituti il loro ideatore ravvisava, in base anche alle dirette constatazioni fatte nella sua brillante carriera, i mezzi appropriati ed efficaci per ricondurre l'arte lirica italiana a nuovi splendori e per diffonderla degnamente nel mondo, assicurando alla Patria una fonte perenne di gloriosa ricchezza artistica ed economica unita alla propaganda dell'italianità, in una delle forme più spontanee e simpatiche. Per fondare ed alimentare i detti istituti il Gorga si riprometteva di ricavare i necessari mezzi finanziari vendendo le sue collezioni a qualche mecenate, che s'impegnasse però a non farle uscire dal territorio nazionale. Senonchè, mentre mancò una favorevole occasione per realizzare un piano di

tal genere, sopravvennero tempi difficili e vicende agitate, e vi fu un momento in cui si manifestò il pericolo che le collezioni andassero disperse, in dipendenza di vertenze litigiose e minacce di vendite giudiziarie.

Fu allora che intervenne l'Amministrazione dello Stato. Le collezioni con regolari notificazioni fatte a tenore dell'articolo 53 lettera *a*) del regolamento approvato con regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, furono assoggettate alle disposizioni della legge 20 giugno 1909, n. 364, per l'importante loro interesse storico, artistico, archeologico ed etnografico, e con decreto del Ministero della pubblica istruzione in data 9 luglio 1929 furono posti sotto sequestro amministrativo nell'interesse dello Stato tutti i materiali ad esse collezioni pertinenti, allo scopo di assicurarne l'integrità ed impedire sottrazioni. L'Amministrazione dello Stato prese in custodia le raccolte che si trovavano in possesso del Gorga e a proprie cure e spese provvide poi a trasportarle fuori Roma in rifugi sicuri, salvandole dai pericoli dei bombardamenti bellici, nonchè da quelli dei vandalici saccheggi e delle rapine.

Quando successivamente furono ritirate dai ricoveri di campagna, fu provveduto, a mezzo di esperti specialisti e a spese del Ministero della pubblica istruzione, alla ricognizione generale, al riassetto e alla inventariazione del materiale, e i vari nuclei furono sistemati opportunamente in depositi provvisori presso Istituti dello Stato in Roma. Le collezioni scamparono così alla dispersione e alla distruzione. Ma i piani che si fondavano esclusivamente sulla valorizzazione di esse per la fondazione e per il mantenimento del Collegio lirico ideato dal Gorga, si dimostrarono sempre meno attuabili a causa delle critiche condizioni generali susseguite allo sconvolgimento della guerra. Vedendo sempre più allontanarsi, pertanto, la possibilità di realizzare con i soli suoi mezzi i nobili propositi concepiti, il Gorga ravvisò la necessità e la convenienza di appoggiarsi allo Stato. Egli fu spinto a tale orientamento dalla consapevolezza che lo Stato, in definitiva, non avrebbe mancato di fare valere, sulle di lui collezioni, tutte le potestà ad esso conferite dalla legislazione vigente sulle Antichità e Belle arti, non esclusa la espropriazione. Fu anche spinto dalla certezza che, se affidate ad Istituti dello Stato, le sue raccolte avrebbero potuto sfuggire al deprecato disperdimento e avrebbero potuto avere assetto ed ordinamento tali da garentirne la migliore conservazione e la massima valorizzazione, in conformità dei suoi desideri. Fu indotto anche dal convincimento che il problema, da lui caldeggiato, di raccogliere ed educare fanciulli dotati di spiccate attitudini al canto, di coltivarne le naturali disposizioni e di formarne artisti di valore, potesse essere risolto con adeguate provvidenze dello Stato. Per tutte queste considerazioni, il Gorga manifestò l'intendimento di giungere ad una intesa con lo Stato per la definitiva disposizione e destinazione delle collezioni stesse. Ed entrò in trattative col Ministero della pubblica istruzione. Come si era dimostrato insensibile a lusinghe di lucro allorchè gli furono fatte, ed egli respinse, proposte di vendita delle sue collezioni all'estero, essendo suo vivo desiderio che esse non andassero perdute per il patrimonio nazionale, così, nello svolgimento delle nuove trattative, il Gorga si ispirò non a moventi di speculazione, bensì sopratutto a ragioni ideali e patriottiche. Il Ministero della pubblica istruzione non esitò a fare conoscere il suo preciso proposito di rilevare in blocco le collezioni e, dimostrandosi ben disposto a venire incontro alle nobili aspirazioni del Gorga, dichiarò di assumersi, in corrispettivo delle collezioni stesse, varii impegni rivolti

*a*) ad istituire nel nome del Gorga posti di studio per l'educazione di giovinetti riconosciuti in possesso di singolari disposizioni naturali all'arte del canto;

*b*) a liberare il Gorga dalle passività incidenti sulle collezioni in dipendenza di azioni giudiziare e di altri debiti varii;

*c*) a corrispondere al Gorga un vitalizio;

*d*) a rinunciare ad ogni credito dell'Amministrazione dello Stato verso il Gorga per tutte le spese di deposito, custodia e conservazione delle raccolte nel periodo di quasi 19 anni;

*e*) ad assicurare la conservazione dei più notevoli nuclei delle raccolte in Musei nazionali esistenti, ordinandole appropriamente nell'interesse degli studi e della cultura.

Tali intese preliminari, previa adesione del Ministero del tesoro, le parti intendono ora tradurre in contratto formale, convenendo quanto appresso col presente atto in forma pubblica amministrativa.

Art. 1.

La narrativa in premessa è a considerarsi quale parte integrante della presente convenzione.

Art. 2.

Il prof. Evan Gorga, riconoscendo che lo Stato, per l'importante interesse delle varie riferite collezioni di carattere storico, archeologico, artistico, etnografico e bibliografico, ha il dovere e i mezzi per assicurarle al patrimonio nazionale, cede all'Amministrazione dello Stato stesso, e per essa al Ministero della pubblica istruzione, i suoi diritti di proprietà sul complesso di tali collezioni, costituite dagli oggetti specificamente descritti negli elenchi alligati al presente contratto sotto le lettere *A*, *B*, *C*, *D*, *E* e dagli altri oggetti in massa, quali e quanti siano fuori inventario e che saranno inventariati a cura dell'Amministrazione stessa, esistenti nei depositi in cui furono raccolti in dipendenza del sequestro amministrativo disposto con decreto Ministeriale del 9 luglio 1929 o in possesso di creditori del Gorga a titolo di garanzia.

Art. 3.

In corrispettivo dei diritti di proprietà che il Gorga cede come all'art. 2, l'acquirente Amministrazione dello Stato, e per essa il Ministero della pubblica istruzione, assume gli oneri e gli impegni specificati negli articoli seguenti.

Art. 4.

Per venire incontro agli scopi propostisi dal Gorga nel costituire le sue collezioni, come è accennato nelle premesse di questo atto, saranno istituiti e mantenuti a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione, intendendosi virtualmente di fondazione del Gorga al cui nome saranno intitolati, dieci posti di studio il cui importo unitario viene determinato in L. 300.000 (trecentomila). Con modalità che il detto Ministero si riserva di determinare mediante apposito regolamento, tali posti di studio saranno conferiti per concorso a favore di giovanetti che siano riconosciuti in possesso di spiccate disposizioni naturali all'arte del canto e che comprovino di essere in condizioni bisognose. Se il Ministero della pubblica istruzione ritenesse di istituire un Conservatorio-Convitto nell'edificio della Farnesina in Roma, e l'istituzione stessa avesse l'approvazione degli altri organi competenti a decidere in merito, i dieci posti di studio di cui nei commi precedenti saranno amministrati presso quell'Istituto, indipendentemente dagli altri posti che vi saranno mantenuti a spese dello Stato per la formazione di giovani artisti della musica e del canto. Qualora l'accennato Conservatorio-Convitto non venisse istituito, il Ministero della pubblica istruzione assegnerebbe i suddetti dieci posti di studio presso altri Conservatori di musica governativi.

Art. 5.

Il Ministero della pubblica istruzione provvederà affinchè il materiale più interessante delle collezioni sia ordinato ed esposto presso istituti governativi esistenti, o altrimenti, secondo la sua natura e le sue caratteristiche e in conformità delle norme ed esigenze museografiche. La provenienza dalle collezioni Gorga delle più importanti sezioni e nuclei, quali verranno ad essere ordinati, sarà indicata con appositi cartigli, così che sia ricordato al pubblico e sia tramandato onorevolmente anche in avvenire il nome di Colui che appassionatamente si prodigò per la ricerca e per l'acquisto di tanti pregevoli oggetti e che, fermo nel divisamento di assicurare le raccolte alla Patria, non accolse offerte, anche pecuniariamente allettanti, di venderle a stranieri. Per l'ordinamento dei più cospicui nuclei delle collezioni l'Amministrazione dello Stato si avvarrà del consiglio e dell'apprezzata competenza del professore Evan Gorga, il quale si dichiara pronto a dare la propria collaborazione quando sia richiesta e sente di potere dimostrare così ancora il suo attaccamento alle idealità che inspirarono i suoi propositi e le sue fatiche.

Art. 6.

Sarà corrisposto al prof. Evan Gorga, a decorrere dalla data della presente convenzione e per tutta la durata della di lui vita, sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione, un assegno vitalizio pagabile a rate mensili posticipate corrispondente al trattamento economico previsto per un funzionario del grado 3° (terzo) dell'ordinamento gerarchico dei dipendenti dello Stato, senza alcuna persona di famiglia a carico e residente in Roma.

Art. 7.

Il Ministero della pubblica istruzione si impegna a pagare per conto del prof. Evan Gorga i creditori di costui elencati nell'alligato *F* di questa convenzione, nei limiti della somma complessiva di lire tremilionicinquecentonovantaquattromila

cinquecentosessantotto (L. 3.594.568), ammontare della sorte capitale delle singole partite di debito e degli interessi relativi accertati sino alla data del 21 aprile 1949, salvo ad aggiungere l'importo, da computarsi per ciascuna partita, degli interessi legali dal 22 aprile 1949 alla data di emissione del mandato di pagamento.

Art. 8.

L'Amministrazione dello Stato abbuona a favore del professore Evan Gorga, rinunciando a qualsiasi rivalsa del suo credito, l'importo delle spese che sin dall'anno 1929 furono sostenute dal Ministero della pubblica istruzione per la raccolta e custodia delle collezioni nei depositi, per la conservazione dei materiali, per i trasporti nei ricoveri di campagna allo scopo di sottrarli ai pericoli delle offese belliche, per la ricognizione dei materiali stessi, riordinamento e inventariazione dopo la fine della guerra, per la sistemazione nei nuovi locali in cui sono stati collocati e tuttora si trovano.

Art. 9.

Il presente atto, essendo la convenzione stipulata nell'interesse dello Stato, viene steso in carta libera e sarà gratuitamente registrato.

Art. 10.

La presente convenzione è immediatamente impegnativa e obbligatoria per il prof. Evan Gorga dal momento della firma del rogito di stipulazione e sarà obbligatoria per l'Amministrazione dello Stato dopo che sarà approvata nelle forme di legge.

Richiesto nella mia qualità di ufficiale rogante, ho ricevuto e steso di mia mano il presente atto, e, alla continua presenza dei costituiti testimoni, ne ho data chiaramente lettura ai signori comparenti, i quali, da me interpellati, lo dichiarano pienamente conforme alla loro volontà e lo firmano nei modi di legge insieme con i testimoni e con me ufficiale rogante per ultimo.

Al presente atto vengono uniti sei allegati, contraddistinti come segue:

1) allegato *A*, fascicolo stampato di pagine settantadue (72) con copertina « Raccolte di strumenti musicali, oggetti d'arte e libri attinenti alla musica e al teatro »;

2) allegato *B*, fascicolo stampato di pagine centotrentasette (137) con copertina « Raccolte archeologiche e artistiche »;

3) allegato *C*, fascicolo stampato di pagine settantasei (76) con copertina « Storia dell'arte sanitaria e delle scienze »;

4) allegato *D*, fascicolo stampato di pagine centonovanta (190) con copertina « Sezione etnografica »;

5) allegato *E*, fascicolo stampato di pagine centoventiquattro (124) con copertina « Sezione libraria »;

6) allegato *F*, elenco dei creditori del prof. Gorga (in un foglio solo).

Tutti gli allegati suddetti sono firmati su ciascun foglio dai costituiti comparenti, dai due testimoni e da me ufficiale rogante.

Il presente atto consta di cinque fogli, scritti in dodici pagine ed in dieci righe della tredicesima pagina sino alle sottoscrizioni.

GUIDO GONELLA
EVAN GORGA
ETTORE CARACCIO teste
GIAN BATTISTA MAZZIOTTI teste
ATHOS MELENDEZ ufficiale rogante

---

LEGGE 28 luglio 1950, n. 712.

**Stanziamento di un miliardo per l'anticipazione da parte dello Stato delle rette di spedalità dovute dai Comuni agli ospedali amministrati da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Republica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa di lire dodici miliardi autorizzata dall'art. 7 del decreto legislativo 5 gennaio 1948, n. 36, concernente le norme sulla riscossione delle rette di spedalità, è elevata a lire tredici miliardi.

Art. 2.

La maggiore spesa di lire un miliardo, autorizzata dal precedente art. 1, sarà stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio 1949-50.

Art. 3.

Alla spesa derivante dalla applicazione della presente legge, viene fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge 1° aprile 1950, n. 155, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata e a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1949-50 (primo provvedimento).

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 luglio 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

---

LEGGE 10 agosto 1950, n. 713.

**Destinazione in uso degli uffici della sede centrale della Food and Agricultural Organisation (F.A.O.) del fabbricato A del complesso degli edifici assegnati al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni in Roma e autorizzazione della spesa di lire 1.600.000.000 occorrenti per il completamento.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il fabbricato *A* facente parte del complesso degli edifici in costruzione al viale Aventino in Roma ed assegnati, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 24 aprile 1946, n. 257, al Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e ad altre Amministrazioni dello Stato, è destinato in uso per gli uffici della sede centrale della Food and Agricultural Organisation (F.A.O.).

Art. 2.

La consegna dei corpi di fabbrica *B* ed *A* alla F.A.O. e la regolarizzazione dei rapporti nascenti per l'assegnazione in uso saranno fatte risultare da apposite convenzioni da stipularsi con il Demanio dello Stato. Tali convenzioni saranno esenti dalle tasse di bollo e delle imposte di registro ed ipotecarie.

Art. 3.

Per l'esecuzione dei lavori di completamento del fabbricato di cui al precedente art. 1 è autorizzata la spesa di 1.600.000.000 di lire.

Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50 in aggiunta a quella di cui all'art. 2, n. 1, della legge 31 ottobre 1949, n. 785, e sarà fronteggiata con le entrate di cui alla legge 10 agosto 1950, n. 658, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento).

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le variazioni di bilancio occorrenti per la esecuzione della presente legge.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 10 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — ALDISIO — SFORZA — VANONI — SEGNI — PELLA — SPATARO

Visto, *il Guardasigilli*: PICCIONI

LEGGE 21 agosto 1950, n. **714**.

**Autorizzazione, per l'esercizio finanziario 1949-1950, della spesa per l'erogazione dei contributi previsti dall'art. 30, secondo comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958, a favore delle aziende autonome di soggiorno e di cura.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata a carico del bilancio del Ministero dell'interno la spesa di lire 125.000.000 per l'esercizio finanziario 1949-50 per l'erogazione del contributo previsto dall'art. 30, secondo comma, della legge 29 dicembre 1949, n. 958, a favore delle aziende autonome di soggiorno e di cura.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al provvedimento legislativo recante variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento).

Art. 2.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a By di Ollomont, addì 21 agosto 1950

EINAUDI

DE GASPERI — SCELBA — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Trasferimento di notai

Con decreti Ministeriali del 2 settembre 1950:

Baldacchino Calogero, notaio residente nel comune di Troina, distretto notarile di Nicosia, è traslocato nel comune di Palma di Montechiaro, distretto notarile di Agrigento.

Oppio Mario, notaio residente nel comune di Caraglio, distretto notarile di Cuneo, è traslocato nel comune di Cuneo.

Rissetto Giacinto, notaio residente nel comune di Sestri Levante, distretto notarile di Genova, è traslocato nel comune di Genova.

Barletti Pietro, notaio residente nel comune di Arcola, distretto notarile di La Spezia, è traslocato in Pontedecimo, frazione del comune di Genova, distretto notarile di Genova.

Ruffolo Nicola, notaio residente nel comune di Castel del Piano, distretto notarile di Grosseto, è traslocato nel comune di Scansano, stesso distretto.

Donato Giovanni, notaio residente nel comune di Pieve di Teco, distretto notarile di Imperia, è traslocato nel comune di Borgomaro stesso distretto.

Bacella Arcadio, notaio residente nel comune di Villanova Monteleone, distretto notarile di Sassari, è traslocato nel comune di Alghero, stesso distretto.

Collosi Giuseppe, notaio residente nel comune di Santa Margherita di Belice, distretto notarile di Sciacca, è traslocato nel comune di Cefalù, distretto notarile di Termini Imerese.

Marasco Francesco Saverio, notaio residente nel comune di Ornavasso, distretto notarile di Verbania, è traslocato nel comune di Verbania (Intra), stesso distretto.

Ciccia Carlo, notaio residente nel comune di Gasperina, distretto notarile di Catanzaro, è traslocato in Gesso, frazione del comune di Messina, distretto notarile di Messina.

Duranti Francesco, notaio residente nel comune di Chianciano, distretto notarile di Siena, è traslocato nel comune di Perugia.

**(3930)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nei comuni di Casarsa della Delizia e Zoppola (Udine), della estensione di ettari 310 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord*: linea ferroviaria (Casarsa-Pordenone) per il tratto che intercorre dall'altezza delle sorgenti del fiume Sile fino al passaggio a livello denominato Rampa-Marzinatis, situato fra i caselli ferroviari n. 88 e n. 89;

ad *est*: strada comunale (San Giovanni-Villa Sile) per il tratto che intercorre dal ponte della roggia denominata Lin sino in prossimità delle sorgenti del fiume Sile;

a *sud*: roggia Lin per l'intera estensione del confine e cioè: dal ponte della strada San Giovanni-Villa Sile, sino a circa m. 150 dalla derivazione irrigua detta rio Partidor;

ad *ovest*: dall'ultimo punto descritto si ricongiunge alla Rampa Marzinatis seguendo fossi naturali arborati e strade campestri.

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nel comune di Pramaggiore (Venezia), della estensione di ettari 300, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

a *nord-est*: strada comunale detta della Rana che da Pramaggiore passa per la frazione di Comugne e si congiunge con la strada statale n. 53;

ad *ovest*: strada provinciale detta Callalta che da Pramaggiore si congiunge con la frazione di Blessaglia;

a *sud*: strada statale n. 53 che dalla frazione di Blessaglia di Pramaggiore passa per la Curva e segue per Pradipozzo di Portogruaro.

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nel comune di Massa Marittima (Grosseto), dell'estensione di ettari 843 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

fosso di Rigalloro, dal ponte sulla via delle Ronne alla via comunale di Gavorrano, presso il Donzellino; via comunale di Gavorrano fino al bivio delle Ronne; strada consorziale delle Ronne dal detto bivio al ponte del fosso di Rigalloro.

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nel comune di Bagnaria (Pavia), dell'estensione di ettari 523 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

ad *est*: fosso della Scabbiosa;

a *sud*: costa spartiacque della provincia di Alessandria di cui segue i confini sino alla località Guardamonte;

ad *ovest*: fosso Coriolo ed indi Pescheria;

a *nord*: torrente Staffora.

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nei comuni di Torre Pellice e Angrogna (Torino), dell'estensione di ettari 1156 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

dalla Sea di Torre Pellice strada mulattiera fino al punto di incontro col confine Torre Pellice-Angrogna; da detto punto verso valle linea di confine fra i detti Comuni fino al torrente Angrogna e risalendo sponda sinistra di detto torrente fino al ponte di Figeirosa; da detto ponte Figeirosa strada carreggiabile fondo valle fino al ponte Chiot d'Aiga; da detto ponte sponda sinistra del torrente Angrogna fino al ponte di Barmafredda; da detto ponte mulattiera lungo la destra del torrente Angrogna fino a raggiungere l'Alpe della Sella; dall'Alpe della Sella linea quasi retta raggiungente la cresta nelle vicinanze del passo dell'Entermeui; da questo punto cresta tra i confini dei comuni di Angrogna e Villar Pellice e di Torre Pellice e Villar Pellice passando per punta Vantacul e punta Stella; da punta Stella cresta lungo il confine del comune di Torre Pellice fino a raggiungere la mulattiera proveniente dall'Alpe Vandalino e dal punto di congiunzione, detta mulattiera fino all'Alpe Vandalino; da detta Alpe Vandalino sentiero scendente a zigzag per cresta fino a Sea di Torre Pellice.

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nei comuni di Poirino e Pralormo (Torino), dell'estensione di ettari 1400 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini

strada statale n. 29 del colle di Cadibona nel tratto da Poirino a Pralormo; strada provinciale Pralormo-Carmagnola nel tratto da Pralormo fino all'incrocio della strada provinciale Poirino-Santo Stefano Roero; strada provinciale Poirino-Santo Stefano Roero, fino all'incrocio della strada provinciale Pralormo-Carmagnola.

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nei comuni di Frossasco, Piscina e Cumiana (Torino), dell'estensione di ettari 1400 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

strada provinciale Torino-Pinerolo, dal bivio di Cumiana al bivio per Frossasco; strada comunale dal bivio di Frossasco a Piscina; strada comunale da Piscina al bivio di Cumiana.

Per il periodo 25 agosto 1950-24 agosto 1953, i fondi siti nel comune di Bobbio Pellice (Torino), dell'estensione di ettari 1724 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

confine del comune di Bobbio Pellice con quello di Villar Pellice (dal ponte detto di Subiasco fino alla punta Cournour); confine col comune di Praly (dalla cima Cournour al passo di Brard); cresta dell'Apparè di Giuliano fino alla punta la Bruna; cresta Spartiacque fra il vallone del torrente Cruello e quello del torrente Pellice (dalla punta La Bruna al Cruello); torrente Cruello fino al ponte omonimo; strada comunale e provinciale dal ponte Cruello al ponte di Subiasco.

(3865)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 163

### CAMBI VALUTARI (Esportazione)

**Cambi di chiusura del 13 settembre 1950**

| | Dollaro | Franco svizzero |
|---|---|---|
| Borsa di Bologna | 624,80 | 143,20 |
| » Firenze | 624,83 | 143,50 |
| » Genova | 624,85 | 143 — |
| » Milano | 624,82 | 143,20 |
| » Napoli | 624,75 | 143,15 |
| » Palermo | 624,85 | 143,50 |
| » Roma | 624,79 | 143,10 |
| » Torino | 624,85 | 143,20 |
| » Trieste | 624,80 | 143,20 |
| » Venezia | 624,80 | 143,50 |

**Media dei titoli del 13 settembre 1950**

| | |
|---|---|
| Rendita 3,50 % 1906 | 70,75 |
| Id. 3,50 % 1902 | 68,40 |
| Id. 3 % lordo | 47,25 |
| Id. 5 % 1935 | 99,525 |
| Redimibile 3,50 % 1934 | 72,25 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando) | 71,175 |
| Id. 3,50 % (Ricostruzione) (ex tagliando) | 69,675 |
| Id. 5 % (Ricostruzione) | 94,10 |
| Id. 5 % 1936 | 93,95 |
| Buoni del Tesoro 5 % (15 settembre 1950) | 99,95 |
| Id. 5 % (15 aprile 1951) | 100 — |
| Id. 4 % (15 settembre 1951) | 98,675 |
| Id. 5 % convertiti 1951 | 100,225 |
| Id. 5 % (scadenza 1959) | 99,225 |

*Il contabile del Portafoglio dello Stato*
DI CRISTINA

## UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Contrattazione cambi**

Quotazioni medie ai sensi del decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632, valide per il giorno 13 settembre 1950:

| | |
|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | L. 624,80 |
| 1 franco svizzero | » 143,15 |

**Cambi di compensazione vigenti**

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | |
|---|---|---|
| Belgio | L. 12,71 | per franco belga |
| Francia | » 1,81 | » franco francese |
| Norvegia (c/nuovo) | » 87,38 | » corona norvegese |
| Olanda | » 164,41 | » fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » 120,62 | » corona svedese |
| Svizzera (c/ spese portuali transito, trasferimenti vari e c/ compensazione extra compensazione) | » 144,39 | » franco svizzero |

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

**Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico**

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 7.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinario portato dalla ricevuta: 40 — Data: 15 febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Littoria — Intestazione: Popolla Vincenzo fu Innocenzo — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 400.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 51 — Data: 8 marzo 1947 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Enna — Intestazione: Novello Alberto fu Carmelo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 680.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 — Data: 13 ottobre 1949 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Alessandria — Intestazione: Mogni Domenico fu Giuseppe — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 7400.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 7 agosto 1950

*Il Direttore generale*

(3651)

## CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

**Avviso riguardante il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Roma » della 1ª e 2ª emissione.**

Si notifica che il giorno 2 ottobre 1950, incominciando alle ore 8,30, si procederà, presso la sede del Consorzio in via Aureliana 7, alle seguenti operazioni sulle obbligazioni 5 % di credito comunale, serie speciale « Città di Roma », 1ª e 2ª emissione.

Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 1050 titoli di 1 obbligazione
» 510 » » 5 obbligazioni
» 600 » » 10 »
» 632 » » 25 »

in totale n. 2792 titoli rappresentanti, complessivamente 25.400 obbligazioni per il capitale nominale di L. 12.700.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 9 settembre 1950

*Il presidente*: G. B. BOERI

(3931)

**Avviso riguardante il sorteggio di titoli rappresentanti obbligazioni delle serie ordinarie 4,50 %, 5 % e 6 %**

Si notifica che il giorno 2 ottobre 1950, incominciando alle ore 9, si procederà, presso la sede del Consorzio, in via Aureliana 7, alle seguenti operazioni:

*a*) In ordine alle obbligazioni 4,50 %:

Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 50 titoli di 5 obbligazioni
» 110 » » 10 »
» 64 » » 25 »

in totale n. 224 titoli rappresentanti, complessivamente, 2950 obbligazioni per il valore nominale di L. 1.475.000.

*b*) In ordine alle obbligazioni 5 %:

Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 414 titoli di 1 obbligazione
» 974 » » 5 obbligazioni
» 6653 » » 10 »
» 1053 » » 25 »
» 760 » » 50 »
» 414 » » 100 »

*in totale n. 10268 titoli rappresentanti, complessivamente*, 177.539 obbligazioni per il valore nominale di L. 88.769.500.

*c*) In ordine alle obbligazioni 6 %:

Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 76 titoli da 25 obbligazioni
» 107 » » 100 »
» 44 » » 1000 »

in totale n. 227 titoli rappresentanti, complessivamente, 56.600 obbligazioni per il valore nominale di L. 28.300.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 9 settembre 1950

*Il presidente*: G. B. BOERI

(3932)

**Avviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 4,50 % di credito comunale serie speciale « Città di Palermo », obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Genova ».**

Si notifica che il giorno 2 ottobre 1950, incominciando alle ore 11, si procederà, presso la sede del Consorzio, via Aureliana 7, alle seguenti operazioni riguardanti le obbligazioni emesse dal Consorzio.

*a*) In ordine alle obbligazioni 4,50 % di credito comunale serie speciale « Città di Palermo »:

Estrazione a sorte di n. 808 titoli di 10 obbligazioni rappresentanti 8080 obbligazioni per il capitale nominale di lire 4.040.000.

*b*) In ordine alle obbligazioni 5 % di credito comunale serie speciale « Città di Genova »:

Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 80 titoli di 1 obbligazione
» 115 » » 5 obbligazioni
» 85 » » 10 »
» 24 » » 25 »

in totale n. 304 titoli rappresentanti, complessivamente, 2105 obbligazioni per il capitale nominale di L. 1.052.500.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 9 settembre 1950

*Il presidente*: G. B. BOERI

(3933)

**Avviso riguardante l'estrazione di titoli rappresentanti obbligazioni 5,50 % serie speciale « Ricostruzione edilizia »**

Si notifica che il giorno 2 ottobre 1950, incominciando alle ore 12, si procederà, presso la sede del Consorzio in via Aureliana 7, alla seguente operazione sulle obbligazioni 5,50 % serie speciale « Ricostruzione edilizia »:

Estrazione a sorte dei seguenti titoli:

n. 242 titoli di 25 obbligazioni
» 241 » » 50 »
» 419 » » 100 »
» 61 » » 1000 »

in totale n. 963 titoli rappresentanti, complessivamente, 121.000 obbligazioni per il capitale nominale di L. 60.500.000.

Alla suddetta operazione potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 9 settembre 1950

(3934) *Il presidente*: G. B. BOERI

# CONCORSI ED ESAMI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

SERVIZI SPETTACOLO, INFORMAZIONI E PROPRIETÀ LETTERARIA, ARTISTICA E SCIENTIFICA

### Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a otto posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo (gruppo A).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 9 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio successivo (registro Presidenza, n. 27, foglio n. 309) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 6 agosto 1949, con il quale è stato indetto un concorso per esami a otto posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo (gruppo *A*) dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni del Consiglio di Stato, della Corte dei conti e del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a otto posti di vice segretario in prova nel ruolo amministrativo (gruppo *A*) dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita come segue:

*Presidente*:

D'Avino dott. Giuseppe, consigliere di Stato (*A*-IV).

*Membri*:

Ferrari dott. Torquato, primo referendario (*A*-V) della Corte dei conti;

Cataldi prof. Giuseppe, libero docente di diritto amministrativo presso l'Università di Roma;

Moccia dott. Garadia, capo del personale dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Franco avv. Gaspare, ispettore generale (*A*-V).

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione il dott. Olivieri Loreti, capo sezione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1950

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *luglio* 1950
*Registro Presidenza n.* 38, *foglio n.* 2.

(3935)

---

### Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di vice coadiutore in prova nel ruolo di segreteria (gruppo B).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 9 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio successivo (registro Presidenza n. 77, foglio n. 307) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 6 agosto 1949, con il quale è stato indetto un concorso per esami a quattro posti di vice coadiutore in prova nel ruolo di segreteria (gruppo *B*) dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Viste le designazioni della Corte dei conti e del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso per esami a quattro posti di vice coadiutore in prova nel ruolo di segreteria (gruppo *B*) dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita come segue:

*Presidente*:

De Pirro avv. Nicola, direttore generale dello Spettacolo (*A*-IV).

*Membri*:

Moccia dott. Garadia, capo del personale dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Mezzacapo dott. Camillo, referendario della Corte dei conti;

Fraccacreta dott. Augusto, direttore capo divisione (*A*-VI) dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Salvo Messina prof. Andrea, professore ordinario di diritto degli istituti medi d'istruzione.

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione il dott. Giuseppe Del Buono, consigliere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1950

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *luglio* 1950
*Registro Presidenza n.* 38, *foglio n.* 4.

(3936)

---

### Costituzione della Commissione esaminatrice del concorso per esami a dodici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo C).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto 9 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti il 27 luglio successivo (registro Presidenza n. 27, foglio n. 308) e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 179 del 6 agosto 1949, con il quale è stato indetto un concorso per esami a dodici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo *C*) dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Riconosciuta la necessità di provvedere alla nomina della Commissione esaminatrice del predetto concorso;

Vista la designazione del Ministero della pubblica istruzione;

Decreta:

La Commissione esaminatrice del concorso, per esami, a dodici posti di alunno d'ordine in prova nel ruolo d'ordine (gruppo *C*) dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri è costituita come segue:

*Presidente*:

Moccia dott. Garadia, capo del personale dei Servizi dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

*Membri*:

Barone dott. Anna, capo sezione (*A*-VII);

Lopez dott. Pasquale, capo sezione (*A*-VII);

Salvo Messina prof. Andrea, ordinario di diritto negli istituti medi di istruzione;

De Simone Giovanni, commissario tecnico (*C*-VIII).

Eserciterà le funzioni di segretario della Commissione il dott. Giuseppe Del Buono, consigliere.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 luglio 1950

p. *Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
ANDREOTTI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 27 *luglio* 1950
*Registro Presidenza n.* 38, *foglio n.* 5.

(3937)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.